



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 292 del 21/12/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA T. G. B. - RINUNCIA AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **14:15** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Assente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA T. G. B. - RINUNCIA AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 18 ottobre 2000 sono stati emessi avvisi di liquidazione ICI anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 notificati in data 7.11.2000 per un importo complessivo di € 8.177,34, in base alla dichiarazione ISI presentata dal Sig. T. G. B., nella quale dichiarava il possesso di n. 3 C/3 (magazzini artigianali) ed una A/2 (civile abitazione);
- per i suddetti avvisi, il contribuente non ha presentato alcuna istanza di autotutela, né presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ed in data 7 gennaio 2011 gli avvisi di liquidazione sono divenuti atti definitivi;
- prima dell'iscrizione a ruolo coattivo, è stata inviata nota di sollecito notificata in data 21 gennaio 2002;
- in data 18 aprile 2003, è stata notificata la cartella esattoriale n. 07720030032951 45 000;
- nonostante le notifiche degli avvisi, del sollecito e della cartella esattoriale, il Sig. T. G. B. ha lasciato decorrere tutti i termini per i ricorsi amministrativi e non ha mai invocato il ritiro di tali atti in sede di autotutela da parte di questa Amministrazione comunale, prima dell'iscrizione di ipoteca eseguita in data 26 novembre 2008;
- l'ICI dovuta sugli immobili in questione, per il periodo accertato, non è stata versata né dall'usufruttuario, né dall'usufruttuario in accrescimento, né dal nudo proprietario;
- dalle visure catastali, che costituiscono la base per l'imposizione dell'ICI, non risulta tutt'ora e non risultava nemmeno al momento dell'emissione degli avvisi di liquidazione, l'usufrutto in accrescimento a favore della Sig.ra T. G., madre del contribuente. Si sottolinea che gli avvisi di liquidazione sono stati emessi in base alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso, dove lui dichiara la proprietà degli immobili oggetto della liquidazione dell'imposta;
- l'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza che il contribuente era nudo proprietario degli immobili fino al 27 gennaio 2005 (data della morte della madre) solamente il 5 dicembre 2008, quando il Sig. T. G. B. ha consegnato informalmente allo sportello dell'ufficio tributi una copia fotostatica dell'atto di donazione della nuda proprietà a suo favore da parte del padre con riserva di usufrutto in accrescimento a favore della madre, quindi si è provveduto alla notifica a tutti gli eredi della Sig.ra T. G. degli avvisi di accertamento relativi agli anni non ancora prescritti ed al Sig. T. G. B. quanto di sua competenza dalla data di morte della madre;
- in data 6 marzo 2009, il Difensore Civico del Consiglio Regionale, su istanza del contribuente, ha inviato una richiesta di annullamento in autotutela della cartella esattoriale, alla quale è stato risposto negativamente in base alla sentenza n. 2870/2009 della Cassazione a sezioni unite che dispone l'impossibilità di procedere all'annullamento in autotutela di un atto divenuto definitivo in quanto si configurerebbe come un danno erariale posto in essere da chi procede all'annullamento;

- a fronte di tale diniego il Sig. T. G. B. si è rivolto alla Giustizia Civile. Alla difesa del Comune è stato incaricato lo Studio dell'Avv. Cartia di Padova. Il Tribunale di Padova nel marzo 2012 ha dichiarato il difetto di giurisdizione condannando il Sig. T. G. B. al pagamento delle spese processuali quantificate in € 4.007,86;
- in data 7 novembre 2012, è stato sottoscritto un accordo di definizione extra-giudiziale nel quale il Sig. T. G. B. si impegnava a pagare le spese processuali in 4 rate, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 326/2012;
- in data 23.12.2014, il Sig. T. G. B. ha inoltrato una nuova richiesta di annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione;
- in data 15.1.2015 il Comune di Cittadella rigettava l'istanza con un provvedimento di diniego espresso, su consiglio dello Studio dell'Avv. Cartia;
- Sig. T. G. B. provvedeva ad impugnare l'atto di diniego all'annullamento in autotutela innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che con sentenza n. 487/4/2016 respingeva il ricorso;
- in data 22.2.2017, il Sig. T. G. B. ricorreva in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, che con sentenza n. 1084/5/2018 accoglieva il ricorso;

TUTTO CIO' PREMESSO:

pur rilevando la poca competenza e preparazione della Commissione Tributaria Regionale che ha dato ragione al Sig. T. G. B. nonostante la sentenza della Corte Costituzionale 13.7.2017, n. 181, disponga la non impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela sia espresso che tacito, non impugnabilità ribadita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25135/2018, si ritiene opportuno non procedere con un ulteriore grado di giudizio in quanto le spese per la proposizione del ricorso in Cassazione sarebbero ben maggiori dell'importo da recuperare;

RILEVATA la propria competenza a disporre in merito;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 19.8.2000, n. 267;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/92 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

DELIBERA

1. di non impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 1084/5/2018 per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente trascritte;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **59** del **21.12.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACOMIN DANIELA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2604
RAGIONERIA

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA TRENTO GIOVANNI BATTISTA -
RINUNCIA AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2604
RAGIONERIA

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA TRENTO GIOVANNI BATTISTA -
RINUNCIA AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 292 del 21/12/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA T. G. B. - RINUNCIA AL RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 07/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 17/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)